CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DI MANUFATTI E TUBAZIONI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE, LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E I COLLETTORI DEI LIQUAMI DI FOGNATURA NONCHÉ IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA TALI OPERAZIONI

APPALTO SUDDIVISO IN 3 LOTTI FUNZIONALI

LOTTO N.1 – CIG: 7587968D45

LOTTO N.2 – CIG: 7587985B4D

LOTTO N.3 – CIG: 7588003A28

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Silvano Santin

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 3
Art. 2 - Durata e importo 3
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione 5
Art. 5 - Contenuto e descrizione delle principali prestazioni 5
Art. 6 - Norme applicabili e documenti contrattuali 9
Art. 7 - Normativa SISTRI 9
Art. 8 - Requisiti dell'appaltatore 9
Art. 9 - Disciplina normativa del servizio 11
Art. 10 - Osservanza e attuazione delle norme di sicurezza - informazione sui rischi specifici e misure di prevenzione 11
Art. 11 - Modalità di accesso agli spazi confinati 13
Art. 12 - Oneri e responsabilità dell'appaltatore 14
Art. 13 - Oneri a carico di prealpi servizi 16
Art. 14 - Pagamenti 16
Art. 15 - Prezzi contrattuali - revisione prezzi 17
Art. 16 - Penali 17
Art. 17 - Cauzioni – garanzie e coperture assicurative 18
Art. 18 - Divieto di cessioni e subappalto 18
Art. 19 - Recesso e risoluzione del contratto 19
Art. 20 - Richiamo alle leggi 21
Art. 21 - Controversie 21
Art. 22 - Trattamento dei dati e tutela della riservatezza 21

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e spurgo di manufatti e tubazioni presso gli impianti di depurazione acque reflue, le stazioni di sollevamento e i collettori dei liquami di fognatura nonché il prelievo e il trasporto dei rifiuti derivanti da tali operazioni e, più precisamente:

a. asportazione di materiali, sedimentati o flottati, da canali, tubazioni, vasche;
b. spurgo e disotturazione di tubazioni;
c. lavaggio di canali, tubazioni, vasche;
d. trasporto di eventuali materiali di risulta presso impianti autorizzati; i codici CER di tali materiali sono i seguenti:
    i. **190802** - *Rifiuti dell'eliminazione della sabbia*, stato fisico "liquido";
    ii. **190805** - *Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue,* stato fisico "liquido";
    iii. **200303** - *Residui della pulizia stradale*;
    iv. **200306** - *Rifiuti della pulizia della fognatura.*

ART. 2 - DURATA E IMPORTO

1. La durata dell'appalto è di **12 mesi** (dodici) che decorreranno dalla data del verbale di consegna del servizio.

2. Il contratto s'intende risolto automaticamente e di diritto, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, nell'ipotesi di cessazione anticipata del servizio idrico di cui Prealpi Servizi S.r.l. è titolare in regime di affidamento diretto, (*in house providing*), salvo che la stessa Prealpi non convenga la cessione del contratto al soggetto eventualmente subentrante nella gestione del servizio idrico interessato, per la quale l'appaltatore presta sin d'ora, anche i sensi e per gli effetti dell'art. 1406 c.c., il proprio consenso. In tal caso, all'Appaltatore è pagato il corrispettivo relativo al servizio effettivamente reso, senza che lo stesso possa pretendere da Prealpi alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale estinzione dell'appalto.

3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del d.lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

4. L'importo complessivo stimato dell'appalto per 12 mesi è di € 618.612,00 (euro seicentodiciottomilaseicentododici/00) oltre I.V.A.; ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 non sono previsti costi per oneri della sicurezza derivanti da rischio specifico o da rischi per interferenza; l'importo stimato è così suddiviso:

LOTTI	CIG	Importo a base di gara	Manodopera
Lotto 1	7587968D45	€ 148.960,00	€ 61.380,00
Lotto 2	7587985B4D	€ 171.960,00	€ 73.440,00
Lotto 3	7588003A28	€ 298.492,00	€ 134.418,00
		Totale € 619.412,00	**€ 269.238,00**

Art. 3 - Luogo di esecuzione e suddivisione in lotti

1. Il servizio è suddiviso in 3 aree operative, ciascuna corrispondente ad un lotto; Prealpi ha nominato il responsabile operativo di ogni area quale Responsabile dell'esecuzione del contratto (per comodità REC). Di seguito sono riportati i depuratori presenti e i Comuni interessati dalla presenza di stazioni di sollevamento e collettori.

LOTTO 1 - AREA SAT

Depuratori

Lonate Pozzolo – loc. Sant'Antonino Ticino, via Montello snc

Comuni

Albizzate, Arsago, Seprio, Besnate, Brunello, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Varesino, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castronno, Cavaria con Premezzo, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Morazzone, Oggiona Santo Stefano, Origgio, Samarate, Solbiate Arno, Sumirago, Vanzaghello.

LOTTO 2 - AREA OLONA

Depuratori

Varese – via Friuli 18
Cairate – via Prabosceri snc
Cantello – loc. Molino del Trotto snc
Crosio della Valle – via Caregò snc
Gornate Olona – via delle Industrie snc
Olgiate Olona – via per Marnate snc
Origgio – viale Europa 3
Viggiù – via Molini dell'olio snc

Comuni

Binago, Cagno, Cantello, Carbonate, Carnago, Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Cislago, Crosio della Valle, Daverio, Fagnano Olona, Gazzada Schianno, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Induno Olona, Locate Varesino, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Marnate, Mozzate, Olgiate Olona, Rodero, Saltrio, Solbiate Comasco, Solbiate Olona, Tradate, Turate, Uboldo, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù.

LOTTO 3 - AREA LAGO

Depuratori

Gavirate – viale Ticino 98
Besozzo – via Ugo Foscolo snc
Casalzuigno – loc. Cascina Prada snc
Cocquio Trevisago – loc. Poggio snc
Ferrera di Varese – loc. Poggio snc
Germignaga – via Molinetto snc – loc. Pradaccio
Laveno Mombello– via Molinetto snc – loc. Pradaccio
Maccagno

Malgesso
Monvalle – via alle Piane – loc. Bosco Grande
Porto Valtravaglia – loc. cave del Trigo snc

Comuni

Agra, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Buguggiate, Caravate, Casalzuigno, Casale Litta, Casciago, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Ferrera di Varese, Galliate Lombardo, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Inarzo, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Luvinate, Maccagno, Malgesso, Marchirolo, Mercallo dei Sassi, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Orino, Porto Valtravaglia, Sangiano, Ternate, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vergiate.

2. Gli impianti e i comuni di cui al precedente comma sono esemplificativi e non esaustivi o limitativi; Prealpi Servizi Srl si riserva, durante l'esecuzione del contratto, la facoltà di:

a. estendere le prestazioni contrattuali ad altri impianti o comuni che venissero acquisiti in gestione;

b. chiamare l'Aggiudicatario di un lotto ad operare all'interno di un altro lotto nei seguenti casi:

- **b1** in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- **b2** in caso di fallimento di un operatore economico aggiudicatario, ovvero di risoluzione del contratto, ovvero durante l'espletamento delle procedure previste dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016;
- **b3** in caso di inadempienza di un operatore economico aggiudicatario.

ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo (art. 95, co. 4 del Codice), al concorrente che offrirà il maggior ribasso percentuale sull'importo totale a base di gara di ogni singolo lotto; ai sensi del comma 5 del citato articolo, Prealpi Servizi Srl ha deciso di aggiudicare con tale criterio in quanto i servizi oggetto dell'appalto hanno caratteristiche standardizzate e le caratteristiche qualitative minime sono definite dal presente Capitolato e dai requisiti di partecipazione alla gara. Il ribasso unitario percentuale offerto sarà applicato all'Elenco Prezzi (Allegato B), andando a determinare i prezzi contrattuali.

2. L'appalto è suddiviso in n. 3 lotti che verranno aggiudicati singolarmente; ciascun concorrente può presentare offerte per tutti i lotti, ma potrà aggiudicarsene fino ad un massimo di 2 (due).

ART. 5 - CONTENUTO E DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI PRESTAZIONI

1. Il servizio oggetto del presente CSA prevede quanto segue:

a) *Spurgo e pulizia di manufatti presso le stazioni di sollevamento liquami (Vasche di alloggiamento pompe di sollevamento liquami di fognatura) e di qualsiasi altro manufatto delle reti fognarie*:

- ✓ da eseguire con autospurgo di capacità minima 10 m^3 effettivi e squadra operativa

costituita da 2/3 operatori che siano stati formati, all'occorrenza, per l'effettuazione di lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (come previsto dalla specifica normativa attualmente in vigore);

- ✓ l'utilizzo, qualora necessario, di speciali attrezzature atte al sezionamento delle condotte, inclusa la collocazione e il mantenimento in opera di palloni pneumatici fino ad un diametro di **900 mm** e per ogni tipo di tubazione; misure superiori a tale diametro dovranno essere richieste con congruo anticipo e saranno oggetto di specifica offerta;
- ✓ la richiesta di operatori formati per l'effettuazione di lavori in ambienti confinati, il numero degli stessi e la disponibilità dell'attrezzatura specifica, saranno specificati al momento dell'emissione dell'ordine;

b) *Spurgo e pulizia di manufatti presenti all'interno delle aree dei depuratori (es. vasche di trattamento, canali, pozzetti, ecc.):*

- ✓ da eseguire con autospurgo di capacità minima pari a 10 m^3 effettivi e squadra operativa costituita da 2/3 operatori che siano stati formati, all'occorrenza, per l'effettuazione di lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (come previsto dalla specifica normativa attualmente in vigore);
- ✓ il numero e la richiesta di presenza di operatori formati per l'effettuazione di lavori in ambienti confinati saranno specificati al momento dell'emissione dell'ordine;
- ✓ qualora necessario, con congruo anticipo, potrà essere richiesto l'utilizzo di automezzi tipo autogru per il servizio di pulizia e raccolta di materiali all'interno di canali e/o bacini di trattamento;

c) *Prelievo con autospurgo di fanghi biologici liquidi dai depuratori, trasporto e conferimento all'impianto di Gavirate:*

- ✓ da eseguire con autospurgo di capacità minima effettiva pari a 10 m^3 e n. 1 operatore; gli impianti di produzione di fango (CER 190805) con stato fisico "liquido", di norma, sono: Cantello, Cocquio Trevisago, Maccagno, Malgesso e Viggiù; tale elencazione non è da intendersi in alcun modo come limitativa e/o vincolante per Prealpi;

d) *Smaltimento dei materiali di risulta:*

- ✓ gli interventi di pulizia e/o di spurgo dei manufatti potranno concludersi con il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta presso impianti di trattamento autorizzati (gestiti da Prealpi o da Terzi) ovvero, per gli interventi manutentivi interni agli impianti, con lo scarico in linea del materiale di risulta.
- ✓ qualora fosse necessaria la compilazione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR), questi saranno predisposti, a cura dell'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del d.lgs. 152/2006; nello specifico si prega di porre particolare attenzione a quanto segue:
  - *i* il "PRODUTTORE" dei rifiuti derivanti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie è l'Appaltatore ai sensi dell'art. 230, co. 5, del d.lgs. 152/2006 e smi;
  - *ii* nella sezione 6 del FIR relativa alle "QUANTITÀ" occorre indicare il quantitativo presunto espresso in litri (1 m^3 = 1.000 litri) e andrà barrata la voce "Peso da verificarsi a destino"; tale valore presunto dovrà essere coerente con il quantitativo prelevato e la capacità effettiva della botte.

2. Gli interventi si divideranno in:

a) Interventi programmati: saranno richiesti da Prealpi Servizi Srl mediante l'emissione di ordine, sulla base delle esigenze di servizio, con almeno **3 (tre)** giorni (lavorativi) di anticipo sulla data di esecuzione. Prealpi Servizi S.r.l. potrà richiedere un sopralluogo preventivo, da parte dell'Appaltatore, finalizzato a prendere visione del servizio da eseguire. Nel caso in cui l'intervento abbia luogo sul suolo pubblico, l'inizio delle operazioni dovrà essere segnalato dall'Appaltatore al Comando di Polizia Urbana del Comune di pertinenza. Qualora sia necessaria l'emanazione di specifica ordinanza di divieto di sosta per assicurare l'accessibilità ai manufatti e/o la posa di apposita segnaletica stradale, tutto ciò sarà a cura dell'Appaltatore, così come il ritiro della segnaletica entro i termini prescritti dall'ordinanza.

b) Interventi urgenti: sono quelli richiesti senza il rispetto del preavviso dei 3 giorni di cui alla lettera precedente. Qualora non fosse possibile la preventiva emissione dell'ordine, saranno richiesti dal RUP o dal REC per via telefonica, e/o e-mail, e/o fax, e successivamente confermati tramite emissione di regolare ordine.
Qualora l'intervento urgente si fosse reso necessario a seguito di eventi particolari/eccezionali (allagamenti, ostruzioni di tubazioni, malfunzionamento stazioni di sollevamento liquami, eventi meteorici importanti, etc.), c.d. "intervento in emergenza", l'Appaltatore dovrà intervenire **entro 180 minuti** dalla richiesta, con qualsiasi condizione meteo. L'Appaltatore dovrà pertanto garantire il servizio di reperibilità del proprio personale in ogni circostanza, anche in orario notturno o festivo. Il mancato intervento nei termini di cui sopra, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Per gli "interventi in emergenza", oltre all'applicazione del diritto di chiamata in urgenza, è previsto un minimo fatturabile di 6 ore.

3. Ai fini della liquidazione delle fatture, la durata degli interventi eseguiti deve essere attestata da apposito "Buono di lavoro", sottoscritto dal personale di Prealpi Servizi Srl.

Le ore di intervento riconosciute saranno quelle di effettiva presenza sul luogo dell'intervento - con mezzi idonei e in ordine di esercizio - alle quali andranno sommate quelle necessarie per i trasferimenti eventualmente richiesti da Prealpi Servizi e con le ore delle operazioni di trasporto e scarico dei rifiuti ed escludendo, quindi, il tempo necessario per i trasferimenti da e verso la sede dell'Appaltatore, il tempo necessario per il rifornimento di acqua, etc..

4. È di totale ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore tutto quanto concerne l'organizzazione del servizio, la direzione del proprio personale, il controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti nell'esecuzione degli interventi, nonché tutto quanto riguarda la conformità dei mezzi utilizzati rispetto al Codice della strada e all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

5. L'Appaltatore nominerà un proprio Responsabile Tecnico di provata esperienza la cui nomina dovrà essere comunicata a Prealpi prima della firma del contratto.
Il personale di Prealpi avrà solo compiti di verifica del servizio, al fine di assicurare che lo stesso sia conforme agli ordini.

ART. 6 - NORME APPLICABILI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- il d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e smi (anche, per brevità, Codice);

le normative ambientali, inclusa la normativa SISTRI, e in particolare:

- il d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- il d.m. n. 406 del 28/04/1998;

la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare il d.lgs. n. 81 del 2008 e smi che l'Appaltatore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.

2. Sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto (d'ora innanzi, per brevità, anche il Contratto) i seguenti documenti:

a) il Bando di gara e il Disciplinare complementare;
b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche solo Capitolato o CSA) e i suoi allegati;
c) il DUVRI;
d) l'offerta economica degli aggiudicatari (anche, per brevità, l'Appaltatore, l'Aggiudicatario, l'Appaltatore o l'Esecutore).

ART. 7 - NORMATIVA SISTRI

1. Stante l'emanazione del d.M. Ambiente e Tutela Territorio e Mare del 28/09/2010 ("Modifiche e integrazioni al Decreto 17/12/2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti") e smi, l'Appaltatore dovrà conformarsi, nella gestione dell'appalto, alle prescrizioni introdotte da tale normativa e vigenti al momento dell'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore dovrà quindi garantire l'operatività delle registrazioni dei movimenti dei rifiuti attraverso la disponibilità dei sistemi di tracciabilità previsti dalla normativa.

ART. 8 - REQUISITI DELL'APPALTATORE

1. Fermo restando che i requisiti di partecipazione sono quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare complementare, l'Appaltatore, per la regolare esecuzione del contratto, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità e di capacità professionale:

a. essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) in corso di validità e in regola con i versamenti annuali di iscrizione, per i CER 190802, 190805, 200304 e 200306;

b. disporre di manodopera, mezzi e attrezzature necessarie all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle norme di sicurezza;

c. essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti da d.P.R 177/2011 per le lavo-

razioni in ambienti di lavoro confinati o con sospetto inquinamento. In caso di aggiudicazione dovrà essere prodotta la documentazione prevista dal successivo art. 11;

d. essere in possesso di un numero minimo di **3** automezzi attrezzati con impianto di spurgo in depressione e lavaggio in pressione, aventi le seguenti caratteristiche:

serbatoio-cisterna	capacità minima utile di 10 m^3
cisterna acqua pulita	capacità minima 2 m^3
pompa aspirante	30.000 l/min (portata minima di vuoto)
pompa a pistoni	200 bar, 250 l/min (pressione e portata minime)
pompa di travaso	1.400 l/min (portata minima)
tubo sonda DN 1"	100 m (lunghezza minima) e diametro minimo
ugelli canal-jet	da 25 a 140 mm; teste del naspo a catena, trincianti e dissabbiatori.
tubo per l'aspirazione	proboscide telescopica ad azionamento idraulico e dotata di telecomando, diametro minimo 90 mm e lunghezza minima 20 m.

Per ogni automezzo dovrà essere garantita l'operatività di una squadra composta da almeno 2 operatori;

e. essere in possesso delle seguenti attrezzature:

- Segnaletica stradale di divieto di sosta nel numero minimo di 30 cartelli;
- Palloni otturatori per tubazioni di Ø fino a 900 mm;
- Frese per disostruzione, spurgo e pulizia da materiali inerti depositati, accumuli di grassi o altri eventi otturanti, ed ugelli speciali ad alta pressione (conici, vanghe, scalpelli, etc.);

f. avere una sede operativa distante non oltre 35 km da un Comune qualsiasi del lotto di competenza (dove sono depositati/ricoverati mezzi ed attrezzature richiesti dal Capitolato Speciale di appalto), con presidio telefonico che dovrà essere attivo 24 ore su 24 (nei giorni feriali e festivi) costituito negli orari di ufficio da un telefono fisso, sostituito eventualmente negli altri orari da un telefono cellulare;

g. assicurare un servizio continuo di reperibilità e pronto intervento con un recapito telefonico sempre attivo (anche cellulare), ad ogni ora ed in qualunque giorno dell'anno, compreso i giorni festivi, la domenica ed il sabato, che garantisca inizio intervento **entro 180 minuti** dalla richiesta dei mezzi e delle attrezzature sopra elencate e del personale di seguito descritto:

- un tecnico responsabile in possesso di diploma di scuola media superiore, munito di delega scritta da parte del datore di lavoro in merito ai poteri di conduzione del cantiere, dotato di telefono cellulare idoneo ad acquisire documentazione fotografica ed a trasmettere la medesima ad un indirizzo e-mail comunicato da Prealpi;
- due operai specializzati di cui almeno uno in possesso di regolare patente di guida tipo C.

ART. 9 - DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO

1. L'appalto è soggetto alle disposizioni della legislazione vigente relativa al trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché, per quanto applicabile, del d.lgs. 152/2006 e successivi aggiornamenti.

2. Trattandosi di appalto connesso allo svolgimento di un pubblico servizio l'Appaltatore comunque non potrà, in nessun caso, sospendere il servizio, pena la rescissione del contratto senza alcun riconoscimento di ordine economico e salva l'azione di risarcimento della Stazione Appaltante.

ART. 10 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA - INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE

1. L'appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le Norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene; il Servizio svolto presso l'officina dell'Appaltatore sarà soggetto a tutte le Norme previste dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) proprio dell'Appaltatore, includendo eventuali affidamenti a terzi.

2. Si precisa che gli impianti, le attrezzature, le apparecchiature inerenti alla manutenzione possono essere in esercizio nell'ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue e del trattamento dei fanghi o della rete fognaria, e pertanto la manomissione delle stesse a scopo manutentivo può generare una situazione di rischio qualora non venissero adottate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori che saranno impegnati nei lavori.

3. Per quanto sopra, si evidenziano rischi per la salute dei lavoratori che rendono necessaria l'attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza.

4. L'Appaltatore si obbliga ad adottare tutte le misure di protezione necessarie nessuna esclusa a tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori.

5. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e smi, vengono qui di seguito elencati i principali rischi specifici individuati negli impianti di depurazione/stazioni di sollevamento di Prealpi, in esercizio, meglio dettagliati nell'Allegato A, di cui l'Appaltatore dovrà tenere debito conto nell'esecuzione del servizio:

- rischio di incendio e scoppio, per eventuale presenza di gas all'interno degli impianti;
- rischio di esposizione a sostanze nocive, dove si impiegano prodotti chimici e reagenti;
- rischio di caduta in vasche a spinta idrostatica ridotta;
- rischio di esposizione a rumore;
- rischio di accesso ad atmosfere ipossigenate;
- rischio di elettrocuzione;
- rischio di collisione/investimento;
- rischio biologico connesso con la depurazione delle acque reflue e il trattamento dei fanghi.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto si precisa che, per i lavoratori che a qualsiasi titolo operano all'interno degli impianti di depurazione, si identifica una potenziale esposizione ad

agenti biologici compresi nel "Gruppo 2" (secondo la classificazione prevista dall'articolo 268, comma 1 del d.lgs. 81/2008), ovvero microorganismi che possono causare malattie in soggetti umani e rappresentare un rischio per i lavoratori che, con poca probabilità, possono propagarsi nella comunità e di cui si dispone, di norma, di efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Tale esposizione può derivare dal contatto con reflui e fanghi trattati nell'impianto, potenzialmente infetti, e dal contatto/ingestione/inspirazione degli aerosol che possono svilupparsi durante il ciclo produttivo, in particolare negli ambienti confinati.

6. In merito alla valutazione di rischi da interferenza tra l'attività dell'Appaltatore e quella di Prealpi e/o quella di altri appaltatori, date la consistenza, la particolarità e le modalità di esecuzione del servizio, viene redatto, in questa fase, un documento (D.U.V.R.I.) preliminare valido per tutti i siti aziendali.
Nel corso del Servizio, di concerto con l'Appaltatore e a seguito di approfondimenti da farsi sito per sito, in relazione alla specifica attività da svolgere, saranno promosse da Prealpi tutte le necessarie azioni di coordinamento al fine di redigere, se del caso, specifici D.U.V.R.I. di dettaglio.
In ogni caso, per l'esecuzione di opere compiute, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare i propri Piani Operativi di Sicurezza.

7. Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 26 del citato d.lgs. n. 81/08 e smi, Prealpi Servizi Srl ha predisposto i seguenti documenti, allegati al presente CSA:

- ✓ Informazioni sui rischi specifici e sulle misure generali di prevenzione in atto presso gli impianti di Prealpi (AllegatoC).
- ✓ Documento di valutazione dei rischi in ambienti confinati e a sospetto inquinamento (AllegatoD).

8. L'Appaltatore sarà tenuto a divulgare ai propri lavoratori, nonché ad eventuali subappaltatori autorizzati, il contenuto dei documenti di cui sopra e di tutti i documenti relativi alla gestione della sicurezza che saranno elaborati ed applicati al lavoro affidato.

9. L'Appaltatore dichiara, già in sede d'offerta, di aver ricevuto informazione sui rischi specifici presenti nel sito nel quale si troverà ad operare, obbligandosi ad adottare tutte le misure di protezione necessarie a tutelare la sicurezza e la salute dei propri lavoratori.

10. Durante l'esecuzione del Servizio, sarà cura e responsabilità dell'Appaltatore, osservare rigorosamente le norme di prevenzione infortuni di cui al d.lgs.81/2008 e smi, Direttive CEE specifiche in materie di sicurezza e igiene del lavoro già recepite, Legge 123/07.

11. Sarà facoltà di Prealpi richiamare in qualsiasi momento l'osservanza di tali disposizioni. Le gravi o ripetute violazioni delle norme di prevenzione infortuni, sicurezza e igiene del lavoro da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

12. L'Appaltatore si impegna allo scambio di reciproche informazioni, per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione ritenuti necessari, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle altre eventuali imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni.

13. Si precisa che l'accesso agli impianti sarà consentito esclusivamente alle persone ed ai

mezzi i cui nominativi e dati siano stati preventivamente comunicati ed autorizzati ed alle persone che hanno ricevuto le informazioni sui rischi specifici e sulle norme comportamentali da adottare.

14. L'Appaltatore dovrà comunicare preventivamente l'elenco del personale e dei mezzi che saranno impegnati nelle attività oggetto delle prestazioni inerenti al lavoro.

15. Nello svolgimento del lavoro, il personale dell'Appaltatore dovrà essere dotato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 6 della Legge 123/2007).

ART. 11 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI SPAZI CONFINATI

1. Si precisa che l'Impresa è tenuta alla integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.

2. L'impresa è, inoltre, tenuta a dare evidenza a Prealpi del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR 177/2011, per le lavorazioni in ambienti di lavoro confinati o sospetti di inquinamento. In particolare, l'impresa deve trasmettere a Prealpi, in sede di offerta, la documentazione di seguito specificata:

a) elenco del personale addetto alle lavorazioni in spazi confinati o sospetti di inquinamento, con evidenza che **non sia inferiore al 30%** della intera forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (suddetta attestazione può essere fornita anche mediante dichiarazione su carta intestata della ditta richiamando: la data di assunzione e di inizio attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, relativamente al personale avente le caratteristiche di esperienza qui richieste);

b) evidenza che il personale di cui al punto a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (suddetta attestazione può essere fornita anche mediante dichiarazione su carta intestata della ditta richiamando la data di assunzione e la tipologia contrattuale di ogni singolo lavoratore);

c) evidenza di avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività. Tale formazione deve essere oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento (suddetta attestazione può essere fornita mediante registro del corso di informazione-formazione ed addestramento in merito al rischio per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in cui compaiano le firme dei docenti e dei discenti, oltre che la durata ed il dettaglio delle argomentazioni trattate. Tale registro deve essere accompagnato dagli attestati rilasciati dal soggetto formatore. Si precisa che il corso dovrà avere avuto una durata minima 8 ore e prevedere esplicitamente attività di addestramento come riportato al punto e);

d) evidenza del possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed evidenza di avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature (suddetta attestazione può essere fornita mediante dichiarazione su carta intestata della ditta che espliciti l'elenco dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature in dotazione per le attività in spazi confinati, oltre che le schede tecniche delle stesse);

e) evidenza di avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (suddetta attestazione può coincidere con le specifiche riportate alla lettera c);

f) specifica procedura scritta per l'esecuzione dei lavori in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento da attuare durante tutte le fasi di lavoro in ambiente confinato o con sospetto inquinamento (nel particolare si richiede copia della procedura di lavoro prodotta dalla ditta in merito alle modalità di accesso e svolgimento delle attività in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento, datata e firmata dalle figure preposte alla sicurezza).

3. Si precisa che i requisiti sopra specificati, si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate/subaffidate; pertanto, si richiede la trasmissione a Prealpi della medesima documentazione sopra indicata relativamente alle imprese/lavoratori autonomi utilizzati.

ART. 12 - ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto previsto nella Normativa vigente e nel presente Capitolato Speciale, i seguenti oneri e obblighi:

- l'esatto adempimento e la perfetta esecuzione e riuscita del contratto affidato, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente documento sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza, quindi, non limita né riduce comunque la responsabilità dell'Appaltatore; Prealpi si riserva la facoltà di verificare la correttezza dei lavori eseguiti, delle forniture e delle prestazioni e che il Servizio sia svolto in conformità agli impegni contrattuali;
- la responsabilità dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti, nonché di quelli di eventuali subappaltatori;
- la conservazione e la perfetta custodia dei materiali, impianti e attrezzature fino al momento della riconsegna ad opere ultimate a Prealpi;
- l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e Regolamenti (in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto) relativi alle malattie professionali, all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e reduci di guerra, alle assicurazioni per infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi nonché per la tutela, protezione ed assistenza

dei lavoratori. L'Impresa dovrà in ogni momento - a semplice richiesta di Prealpi Servizi Srl - dimostrare di avere provveduto a quanto sopra;

- l'osservanza delle norme dei contratti collettivi e delle leggi e decreti relativi alle varie assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro;
- che il personale addetto sia regolarmente iscritto agli Istituti di Previdenza e Assistenza. Prealpi si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi verifica di quanto sopra stabilito e la Ditta appaltatrice dovrà, in ogni momento, poter dimostrare la regolarità della posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente impegnato nel servizio in appalto (art. 5 L. 82/94);
- il rispetto di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, che restano a carico dell'Appaltatore;
- l'attuazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del presente contratto;
- provvedere a che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto non disciplini il subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di Prealpi;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i servizi, degli accorgimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata Prealpi, a qualsiasi ragione debba imputarsi l'incidente;
- l'obbligo di condurre il servizio con personale tecnico di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dall'ordine di lavoro inviato da Prealpi; di rendere edotto il proprio personale sulle misure di sicurezza relative alla prevenzione degli infortuni ed organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori con mezzi adeguati, in tutto conformi alle norme vigenti e utilizzati da personale adeguatamente addestrato;
- il rispetto delle procedure e dei regolamenti interni dei siti di Prealpi (Piani di emergenza ed evacuazione, divieto di fumo, norme comportamentali, etc.).
- il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti prodotti nell'esecuzione del servizio.
- che le attrezzature e i macchinari utilizzati per l'espletamento del servizio siano conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza (marcatura CE, rumorosità, protezione contro i contatti diretti e indiretti, etc.), Prealpi, qualora ravvisasse l'inefficienza di uno o più macchinari, potrà chiederne la sostituzione immediata senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo;
- che il personale sia dotato di apposito cartellino di riconoscimento conforme alle prescrizioni del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l'adozione e la scrupolosa osservazione, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, di quanto previsto dal DUVRI predisposto da Prealpi per l'eliminazione delle interferenze e la partecipazione del proprio personale operativo e tecnico alle riunioni di

coordinamento.

ART. 13 - ONERI A CARICO DI PREALPI SERVIZI

1. Saranno a carico di Prealpi Servizi:

- l'assistenza tecnica per la verifica dello stato di fatto e di riferimento per i servizi da svolgere;
- l'erogazione, se necessaria, di acqua (ad es. per reintegrare, a fine intervento, quella utilizzata).

ART. 14 - PAGAMENTI

1. L'importo dell'appalto, nonché i prezzi di offerta, s'intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti.

2. L'Appaltatore riconosce che i prezzi offerti comprendono tutti i costi necessari per realizzare il servizio in piena sicurezza, che i prezzi per le prestazioni compiute comprendono gli utili d'impresa, le sue spese generali ed accessorie per tutti gli oneri di Capitolato, e che sono tutti soggetti all'offerta contrattuale.

3. Il servizio è amministrato in regime di IVA; in particolare le fatture emesse nei confronti di Prealpi Servizi Srl sono in regime di *Split Payment* a meno che le stesse non siano soggette al regime del *Reverse charge*. Le fatture dovranno riportare la dicitura "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/72" ed esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA la quale, tuttavia, non sarà pagata all'Appaltatore e verrà liquidata direttamente all'Erario da Prealpi.

4. Il pagamento verrà effettuato secondo le disposizioni di Legge, a seguito di presentazione di fattura a mezzo di PEC all'indirizzo amministrazione@prealpiservizi.it.

5. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data della presentazione della fattura, a mezzo di bonifico bancario.

6. La fattura dovrà riportare:

- ✓ il numero e la data dell'ordine;
- ✓ il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- ✓ quietanza rilasciata da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti e/o mandatarie delle fatture da loro emesse nei confronti dell'appaltatore per i medesimi servizi resi a Prealpi nel periodo fatturato;
- ✓ il Lotto e l'impianto/luogo di esecuzione.

L'eventuale incompletezza della documentazione o mancanza dell'originale e/o degli allegati determinerà l'interruzione dei tempi stabiliti per il pagamento, che riprenderanno solo ad avvenuto completamento della documentazione stessa; la mancata indicazione del codice CIG non consentirà la liquidazione della fattura.

7. Per i pagamenti valgono le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare l'Affidatario dovrà comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. Ai sensi dell'art. 30, co. 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte di Prealpi, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

9. Sull'importo del corrispettivo sarà operato il recupero degli importi eventualmente dovuti a Prealpi Servizi Srl a titolo di detrazioni e penali per inadempienze e/o infrazioni, nonché il recupero dei danni regolarmente contestati ed accertati.

ART. 15 - PREZZI CONTRATTUALI - REVISIONE PREZZI

1. I prezzi contrattuali sono determinati applicando il ribasso percentuale offerto all'Elenco Prezzi (Allegato B); tali prezzi devono intendersi fissi e invariabili per l'intera durata del contratto e si intendono omnicomprensivi, con riferimento alle prescrizioni del presente C.S.A.

2. Gli interventi sono contabilizzati applicando i prezzi contrattuali per i servizi regolarmente svolti e fruiti.

3. Si intendono comprese nei prezzi e pertanto non riconosciute, le ore di viaggio per raggiungere gli impianti e i luoghi di intervento, nonché le ore di pausa pranzo. A titolo indicativo, ma non esaustivo, si intendono inclusi nei prezzi contrattuali:

- tutte le spese e tasse inerenti al contratto;
- i contributi e gli oneri imposti dalle Leggi e dai regolamenti relativi alle assicurazioni e provvidenze per i dipendenti;
- tutti i costi necessari per eseguire il servizio in piena sicurezza;
- le ore di viaggio per raggiungere i luoghi di intervento;
- gli utili d'impresa e le sue spese generali ed accessorie e tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni del C.S.A.

4. Non è prevista la revisione dei prezzi.

ART. 16 - PENALI

1. Eventuali ritardi nell'esecuzione del servizio richiesto, comporteranno l'applicazione di una penale in detrazione, nella seguente misura:

a) in caso di mancata presenza, da parte dell'Appaltatore, al sopralluogo, quando richiesto, per lavori programmati**: € 100,00**;
b) in caso di ritardi nell'esecuzione degli interventi programmati: **€ 100,00** per ogni giorno di ritardo, compresi i giorni festivi, oltre il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
c) in caso di ritardo nell'inizio di interventi urgenti "in emergenza" (180 minuti dalla chiamata): **€ 200,00**, oltre al risarcimento di eventuali danni causati dal ritardo;
d) in caso di sospensione del servizio: **€ 1.000,00** al giorno, oltre al risarcimento di eventuali danni causati dal ritardo.

2. In caso di impiego di mezzi non idonei verrà applicata la penale di **€ 100,00** e i mezzi non

ritenuti idonei andranno prontamente sostituiti.
I mezzi con capacità utile inferiore ai 10 m^3, ritenuti comunque idonei per il servizio dal personale di Prealpi, potranno essere impiegati ma il loro il prezzo sarà ridotto del 15%.

3. Le penali verranno dedotte dalle fatture o, in mancanza, verranno prelevate dalla cauzione; in tal caso l'Appaltatore dovrà prontamente reintegrare la cauzione.

ART. 17 - CAUZIONI – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Le garanzie che dovranno essere prestate sono di seguito descritte.

Cauzione definitiva

L'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura stabilita dalla legislazione vigente. La polizza, nella forma della garanzia autonoma, dovrà prevedere che il pagamento, da parte dell'istituto garante, avvenga entro 15 giorni "a semplice richiesta" da parte di Prealpi Servizi Srl.
Qualora si profilasse la necessità di ricorrere a proroghe contrattuali, l'Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione con la quale l'assicuratore si impegna a proseguire la garanzia durante il periodo di proroga. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Prealpi che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Polizza di assicurazione responsabilità civile

L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne Prealpi Servizi a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi (nel novero dei terzi devono essere espressamente ricompresi Prealpi Servizi ed il suo personale) nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'Impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per ogni sinistro esclusa franchigia, con il limite di € 2.000.000,00 per ogni persona e di € 500.000,00 per danni ad animali e/o cose.
La predetta polizza dovrà riportare espressamente l'efficacia della stessa, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
Sono a carico dell'impresa tutte le pratiche inerenti e conseguenti ai danni arrecati (ricevimento denuncia danni, denuncia alla propria assicurazione, sopralluoghi con periti di parte e non ecc..). La stazione appaltante resterà quindi sollevata da ogni incombenza relativa ai danni causati dalla ditta appaltatrice o comunque ad essa imputabili.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONI E SUBAPPALTO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, co. 1 lett. d) - punto 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. La cessione dei crediti derivati dal contratto è ammessa nei modi e nei limiti previsti dal comma 13 del citato articolo 106.

3. Per le norme regolanti il subappalto per ogni singolo lavoro, si richiama l'osservanza della legislazione vigente.
L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
- che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto dettaglierà i prezzi offerti dal subappaltatore all'aggiudicatario;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali richiesti;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Tale ribasso massimo dovrà essere convenientemente ridotto - fino ad essere annullato - quando nei confronti dell'aggiudicatario sia stata eseguita una verifica di congruità della sua offerta. In tale caso infatti un ulteriore ribasso, per essere ammissibile, deve anch'esso essere soggetto a verifica di congruità.
Per consentire alla stazione appaltante la verifica dei rapporti economici tra affidatario e subappaltatore, le fatture quietanziate dal subappaltatore non saranno di tipo sintetico, ma di tipo analitico, riportanti cioè la descrizione dei lavori eseguiti, le quantità e i prezzi applicati

4. È fatto comunque **divieto di subappalto** delle prestazioni da effettuarsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Prealpi al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 19 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Prealpi Servizi Srl **può recedere** dal contratto in qualunque momento, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

2. Prealpi Servizi Srl **deve recedere** dal contratto nel caso previsto dall'art. 48, co. 17, del

Codice.

3. Ai sensi dell'art. 108, co. 2, del Codice, Prealpi **deve risolvere** il contratto quando:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

4. Prealpi **può risolvere** il contratto in qualsiasi momento senza il riconoscimento di compensi o indennizzi di sorta, oltre che nei casi espressamente previsti dalla normativa, quando:

- sono soddisfatte una o più delle condizioni previste nel comma 1 dell'art. 108 del Codice;
- venga accertato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del Codice, un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.

5. Fatta salva la valutazione puntuale e concreta dell'inadempimento, possono integrare un grave inadempimento e quindi essere causa di risoluzione del contratto:

- il mancato avvio del servizio entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio, esclusi i casi di forza maggiore;
- la sospensione non concordata del servizio per un periodo superiore a 5 giorni, esclusi i casi di forza maggiore;
- l'abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, siano tali da compromettere il servizio stesso, a giudizio insindacabile della committente;
- l'applicazione di un numero di penali annue, per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, superiore a 3;
- la grave e/o reiterata inottemperanza alle norme igienico-sanitarie;
- qualsiasi altra deficienza non espressamente contemplata nei precedenti punti, risultante anche da "non conformità", tale da inficiare la qualità del servizio;
- lo smaltimento di rifiuti in siti non autorizzati;
- qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale;
- il subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 105 del Codice;
- la cessione, anche parziale, del contratto;
- transazioni eseguite senza il ricorso alle banche o alla società Poste Italiane S.p.A.;
- violazione del Codice Etico di Prealpi.

6. Ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del Codice, il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita

delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

7. In tutti i casi di risoluzione del contratto Prealpi si rivarrà sulla cauzione prestata a garanzia del contratto, per i maggiori costi che dovranno essere sostenuti sino alla naturale scadenza del contratto risolto e per gli altri danni provocati dall'inadempimento, salva l'azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti, qualora la cauzione risultasse insufficiente, e salva ogni altra azione che Prealpi ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 20 - RICHIAMO ALLE LEGGI

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato e/o da altri documenti ad esso riferibili ed in quanto ad essi non contraddicano, valgono, in quanto applicabili, le norme del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Codice Civile.

ART. 21 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero manifestarsi, se non composte con la definizione bonaria proposta dal responsabile del procedimento, saranno di competenza esclusiva del Foro di Varese.

2. È escluso ogni ricorso all'arbitrato.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. La Ditta si impegna a non divulgare a soggetti terzi le informazioni acquisite nell'espletamento del servizio e ad osservare tutta la normativa vigente in materia di privacy.

2. In caso di inosservanza della prescrizione di cui al comma precedente, Prealpi si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.